

Nessun primato della grazia sul diritto?

Sull'assoluto della proibizione della tortura

Dichiarazione della Chiesa cattolico-romana, della Chiesa evangelica e della Chiesa cattolico-cristiana della Svizzera in occasione della Giornata dei diritti umani 2014

Una proibizione davvero «assoluta»?

«L'essere umano torturato non sperimenta più il suo corpo come una fonte d'energia propria o come un bastione di resistenza. Nella furia vertiginosa del dolore, il suo corpo diventa un nemico. [...] La sofferenza accresce la paura di una nuova sofferenza, il terrore fa precipitare la vittima nel panico e nella disperazione. La violenza distrugge la volontà e lo spirito. E costringe la vittima a sottomettersi della sua dignità, per mezzo delle sue urla, della sua paura, dei suoi gemiti supplicanti.»¹ Queste poche righe mostrano con chiarezza, quanto la tortura sia una barbarie crudele e disumana, che nulla può giustificare.

L'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani, del 1948, non ammette ambiguità al riguardo: «Nessuno sarà sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.» Il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, all'articolo 7, conferma la proibizione della tortura come diritto astringente. La Convenzione europea dei diritti umani del 1950, all'articolo 15, alinea 2, esclude qualsiasi deroga alla proibizione della tortura, persino in situazione d'urgenza. In-

«L'essere umano torturato non sperimenta più il suo corpo come una fonte d'energia propria o come un bastione di resistenza. Nella furia vertiginosa del dolore, il suo corpo diventa un nemico. [...] La sofferenza accresce la paura di una nuova sofferenza, il terrore fa precipitare la vittima nel panico e nella disperazione. La violenza distrugge la volontà e lo spirito. E costringe la vittima a sottomettersi della sua dignità, per mezzo delle sue urla, della sua paura, dei suoi gemiti supplicanti.»

fine, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1984, stipola all'articolo 2, alinea 2: «Nessuna circostanza straordinaria, di qualunque natura essa sia, che si tratti dello stato di guerra o di minaccia di guerra, d'instabilità politica interna o di qualsiasi altro stato d'eccezione, non può essere invocata per giustificare l'uso della tortura.» È quindi tutto chiaro. Veramente?

Dal film alla realtà

Sul piano del diritto, quanto è privo d'ambiguità appare spesso sotto una luce ben diversa nella realtà. Immaginiamo un rapitore che, dopo aver rapito una ragazza quattordicenne, la fa sparire per estorcere un riscatto dai genitori. Le possibilità che la ragazza sopravviva si riducono di ora in ora. Il criminale è arrestato, ma si rifiuta di rispondere. Che fare? Harry Callahan, un poliziotto soprannominato *Dirty Harry*, decide allora di utilizzare i metodi forti: tortura il rapitore fino a

¹ Wolfgang Sofsky, *Traité de la violence*, trad. Bernard Lortholary, Parigi, 1998, p. 84-85

costringerlo a «vuotare il sacco». Ma le informazioni che fornisce non servono più a nulla, perché la ragazzina è già morta soffocata.

Una trentina d'anni dopo, ciò che era un intrigo da film diviene sordida realtà nel 2002, con il rapimento di Jakob von Metzler, figlio d'un banchiere tedesco. Il rapitore è ben presto arrestato. Per quattro giorni, si prese gioco della polizia di Francoforte, nella ricerca della vittima. Si trattava incontestabilmente di una situazione d'urgenza, relativa alla sopravvivenza di un ragazzo molto ammalato e bisognoso di medicine per vivere. Per sapere dove si trovava detenuto, il vice-presidente della polizia minacciò il rapitore di fare uso della violenza. La minaccia di utilizzare la tortura diede i suoi risultati, ma era troppo tardi per salvare il ragazzo, perché era stato ucciso il giorno stesso del rapimento.

Il caso Jakob von Metzler suscitò un ampio dibattito sulla tortura come «metodo ultimo di ricorso». In una situazione in cui la vita di un minorenne rapito è in pericolo, ogni mezzo deve poter essere utilizzato per strapparlo dalle mani dei rapitori? Perché lo Stato dovrebbe avere maggiore riguardo nei confronti di un criminale, più di quello che lui ha verso la sua vittima? Si può pretendere per sé ciò che si rifiuta deliberatamente per gli altri?

Diritto delle vittime e vittime del diritto

Non si può concludere che la condanna sistematica di ogni forma di tortura non si applica alle misure poliziesche nei confronti di rapitori che rifiutano di ammettere i fatti? Il destino di bambini rapiti non ci impone una sorta di stato morale d'urgenza, a proposito della proibizione della tortura?

La risposta a simili domande – pur essendo moralmente difficile da accettare – è: no! La proibizione della tortura è una necessità la cui rigorosa applicazione non può limitarsi ai dittatori di questo nostro mondo. Si applica pure ai genitori di minorenni che non s'è riusciti a salvare. Tale rigore, per quanto brutali possano esserne le conseguenze, deve essere accettato: per rispetto di tutte le vittime della tortura e della crudeltà presente nel mondo intero, i diritti umani ci obbligano, in caso di dubbio, a rinunciare a determinate misure estreme per tentare di salvare un bambino rapito. La vita innocente d'un bambino è *sacrificata* a favore dell'assolutezza di un diritto umano. Ci troviamo in tal caso al centro della tragedia greca: non c'è decisione senza colpa. O per dirla con le parole del vice-presidente della polizia: *violo i diritti dell'accusato o metto in pericolo la vita della vittima.*

Un simile tragico conflitto resiste a ogni genere di soluzione morale. Obbedire al diritto significa farsi

O violo i diritti dell'accusato o metto in pericolo la vita della vittima.

carico di una colpa morale. Ignorare quanto il diritto ha di tragico immanente e relativizzare il bene supremo costituito dall'uguaglianza del diritto, o persino abolirlo parzialmente, sarebbe però fatale. La sola protezione possibile contro la tortura e il ricorso ad altre forme di violenza è quella di un legislatore che si colloca incontestabilmente al livello dei diritti umani e non di una morale, per quanto ciò possa essere comprensibile sul piano emotivo. La validità dei diritti umani esige esplicitamente dalle cittadine e dai cittadini che prendano delle decisioni che possono opporsi alle loro intuizioni morali. In effetti, la storia mostra che la morale è sempre la morale del-

la maggioranza e che non può garantire la sicurezza giuridica delle minoranze.

Proteggere la vita o la dignità?

È tuttavia legittimo sacrificare l'esistenza di un bambino o di un'altra vittima a favore di un'astrazione, qual è il diritto all'uguaglianza dei diritti? Al centro della proibizione dell'uso della tortura si trova la difesa della dignità umana, contro l'avvilimento della persona torturata e contro l'umiliazione che il carnefice impone a se stesso. Uno Stato che tollera l'uso della tortura come strumento d'azione contraddice il suo obbligo costituzionale di proteggere, senza scappatoie e con gli strumenti del diritto, la dignità delle sue cittadine e di suoi cittadini. Non può sussistere garanzia per la dignità umana in uno Stato «che prescriva la tortura, sviluppi tecniche di tortura e formi specialisti della tortura.»² La conseguenza che può esserci assume l'apparenza dell'impotenza: in un caso estremo, per far valere i diritti umani, bisogna poter accettare la morte di innocenti. La Costituzione federale della Svizzera, alla pari di quella di numerosi altri Stati, prescrive quindi la protezione e il rispetto della dignità umana (art. 7) prima della vita (art. 10). Lo scarto normativo che pone *la dignità prima della vita* ci obbliga di sicuro a compiere uno sforzo supplementare.

Tale divario tra la protezione della dignità e della protezione della vita è preceduta, nella Costituzione federale, dall'invocazione: «Nel nome di Dio Onnipotente!». Le prime parole della Costituzione sono oggetto di contestazione, sia teologica che giuridica. Tuttavia la definizione del rapporto tra dignità e vita indica come il diritto non possa, alla fine dei conti, ignorare tale invocazione iniziale. La vita

umana costituisce la condizione dell'esistenza del diritto e della morale, e le precede entrambe. Diritto e morale hanno il compito di regolamentare tramite le norme la vita sociale degli esseri umani, e in situazioni ai limiti per la vita, anch'essi si scontrano con i loro limiti. Diritto e morale non esulano dalla sfera dei rapporti di potere tra gli uomini. È la ragione per cui non possono servire da giustificazione generale per la relativizzazione della vita nel nome d'un altro valore. Possono preservare solamente i tabù come evidenze del diritto, vale a dire prescrivere in forma negativa ciò che non si può fare mai.

La dignità umana fondata in Dio

Sul rapporto tra dignità e vita, non c'è in fondo riflessione possibile se non sul piano teologico (o metafisico). Non si tratta più qui di giustificare le norme d'azione e gli obblighi dello Stato, bensì di accertare ciò che costituisce l'essenza umana. Si tratta pure, a discapito dello scandalo suscitato dalle ingiustizie più odiose che gridano al cielo, di non opporsi al male. «E io vi dico di non opporvi al maligno; anzi, se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra» (Mt 5,39). Sopportare la mancanza d'umanità è il mezzo ultimo di difesa dell'umanità. In prospettiva biblica, la vita umana in quanto dono di Dio è un'esistenza provvista di dignità. Disprezzare simile dignità corrisponde a mettere sotto i piedi la natura di creatura, voluta da Dio per l'essere umano. La dignità e la vita si otten-

«E io vi dico di non opporvi al maligno; anzi, se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra.»

(Matteo 5,39)

² Heiner Bielefeldt, Zur Unvereinbarkeit von Folter und Rechtsstaatlichkeit, in: APuZ 36/2006, 3–8 (7).

gono solo tramite la volontà divina di creare e di conservare questa creazione. Ogni vita umana è *ipso facto* un'esistenza che si distingue per la sua dignità intrinseca. È un rapporto che l'essere umano può costatare, ma non fondare.

Il comandamento dell'amore, nel Discorso della montagna, è un invito radicale a entrare in un mondo nel quale l'impotenza segue senza sosta l'ingiustizia, e l'ingiustizia l'impotenza. L'una e l'altra sono profondamente interdipendenti e non possono essere ribaltate. La sopraffazione non conduce alla giustizia; è vero il contrario. Gesù medesimo sceglie la via dell'impotenza e la percorre sino alla morte, per la nostra giustificazione. Anche sul nostro piano terrestre, la lotta per la giustizia esige che sopportiamo la nostra impotenza.

L'impotenza non significa però l'ingenuo abbandono di ogni forma di potere, laddove è necessario il potere per imporre le regole che favoriscano la vita e dare loro forma. Tuttavia gli esseri umani possiedono poteri limitati. Il rifiuto di riconoscere la propria impotenza crea l'ingiustizia tra gli uomini e, sul fronte politico, conduce dritto al terrore e alla dittatura.

Nell'assoluto della proibizione della tortura, tale rapporto d'interdipendenza si manifesta nel riconoscimento della propria impotenza per riguardo della dignità dell'altro e altrui. È l'unico modo per dare fondamento all'assoluto di una proibizione rivolta contro qualunque tentativo di giustificazione, per quanto plausibile e comprensibile essa sia. L'assoluto della proibizione della tortura discende dall'assolutezza della dignità umana.

«Siamo quel che facciamo. E siamo pure ciò che promettiamo di non fare mai.»

Ammettere eccezioni alla tortura comporta ammettere nel contempo criteri d'esclusione per coloro ai quali verrebbe rifiutato il riconoscimento della dignità umana.

Per quanto riguarda la tortura, lo Stato non può anteporre la grazia a favore delle vittime al diritto riconosciuto ai colpevoli, poiché negare la dignità umana a qualcuno non può essere considerato un atto di grazia. Pretendere l'assoluto della proibizione della tortura è, nel medesimo tempo, esigere la confessione della propria impotenza di fronte all'autore di un crimine. Il valore sociale e universale della proibizione della tortura si

misura pure sulla volontà delle autorità politiche e della collettività di ammettere la loro incapacità d'imporre la giustizia e, in un caso-limite, di riconoscere la loro

responsabilità di fronte alle vittime del rifiuto assoluto della violenza. Le Chiese sono tenute a intervenire a favore delle vittime della tortura e della violenza intollerabile. E devono parimenti intervenire a favore delle vittime del rifiuto, per impotenza, del ricorso alla violenza, al fine di proteggere la dignità umana. Sul piano politico e sociale si applica la seguente definizione: «Siamo quel che facciamo. E siamo pure ciò che promettiamo di non fare mai.»³

Impressum

Responsabili dei testi:

Giustizia e Pace, su mandato della Conferenza dei vescovi svizzeri; info: www.juspax.ch

Consiglio della Federazione delle Chiese evangeliche della Svizzera; info: www.feps.ch

Autore della dichiarazione: Frank Mathwig

Traduzione in italiano: fra Martino Dotta, Bellinzona

³ Jan Philipp Reemtsma, *Folter im Rechtsstaat*, Amburgo 2005, 129.